



# CITTA' DI RONCADE

PROVINCIA DI TREVISO

## REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

**CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE**

L. 26 OTTOBRE 1995, N. 447  
(LIMITI MASSIMI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE NEGLI AMBIENTI ABITATIVI E  
NELL'AMBIENTE ESTERNO)

*Approvato con Delibera del C.C. n. 66 del 18 novembre 2005*

---

## INDICE

<b>TITOLO I</b>	<b>3</b>
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI RUMOROSITA' AMBIENTALE	
3	
<b>CAPO I</b>	<b>3</b>
ASPETTI GENERALI	3
Art. 1 – Campo di applicazione	3
Art. 2 – Definizioni	3
Art. 3 – Competenze del Comune	4
Art. 4 – Controlli amministrativi da parte del Comune	4
Art. 5 – Richieste rilascio autorizzazioni	4
Art. 6 – Limiti emissioni sonore per le singole sorgenti	5
Art. 7 – Limiti delle immissioni sonore	5
Art. 8 – Strumentazione base per le determinazioni della rumorosità ambientale	5
Art. 9 – Rilevamento del Rumore	6
<b>CAPO II</b>	<b>7</b>
SITUAZIONI PARTICOLARI	7
Art. 10 – Definizioni	7
Art. 11 – Presenza di rumore a tempo parziale	7
Art. 12 – Sistemi di allarme	7
Art. 13 – Pubblici esercizi	7
Art. 14 – Autorizzazione amministrativa ad attività complementare di spettacoli vari all'interno di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande	7
Art. 15 – Discoteche, sale da ballo e similari e tutte le strutture destinate allo spettacolo	8
Art. 16 – Cantieri edili	8
Art. 17 – Emergenze	8
Art. 18 – Attività di cava e/o discarica o trattamento di inerti	8
Art. 19 – Impiego di macchine per giardinaggio	9
Art. 20 – Altoparlanti	9
Art. 21 – Fuochi d'artificio	9
Art. 22 – Attività sportive e ricreative	9
Art. 23 – Attività sportive svolte in impianti fissi	9
Art. 24 – Strutture mobili di intrattenimento e manifestazioni in genere	10
Art. 25 – Aree agricole, forestali e a bosco	10
Art. 26 – Deroghe	10
<b>TITOLO II</b>	<b>11</b>
DISPOSIZIONI DI NATURA URBANISTICA ED EDILIZIA	11
<b>CAPO I</b>	<b>11</b>
LOCALIZZAZIONE E RALIZZAZIONE DI EDIFICI A DESTINAZIONE SPECIALE	11
Art. 27 – Valutazione di impatto acustico per opere ed edifici a destinazione speciale	11
Art. 28 – Presentazione documentazione di previsione di impatto acustico	11
Art. 29 – Valutazione di clima acustico per opere ed edifici a destinazione speciale	11
Art. 30 – Rilascio nulla osta acustico	12
Art. 31 – Requisiti professionali richiesti agli estensori di relazioni acustiche	12
Art. 32 – Isolamento acustico	12
Art. 33 – Limiti di rumorosità prodotta da impianti tecnologici a servizio dell'edificio	13
Art. 34 – Norme sull'impatto acustico per le opere ed edifici che ricadano nelle fasce territoriali di pertinenza di pertinenza acustica ferroviaria e stradale	13
<b>TITOLO III</b>	<b>13</b>
CONTROLLI E SANZIONI	13
Art. 35 – Controlli e verifiche	14
Art. 36 – Sanzioni amministrative inerenti la tutela acustica del territorio comunale	14
Art. 37 – Fondo comunale	14
Art. 38 – Ordinanze contingibili e urgenti	14

Art. 39 – Abrogazione norme precedenti

14

**ALLEGATO 1**

**15**

*TITOLO I*

**DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI RUMOROSITÀ  
AMBIENTALE**

*CAPO I*

ASPETTI GENERALI

**Art. 1 - Campo di applicazione**

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97, dell'art.6 della Legge 447/95 e della L.R. n. 21/99.

Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, ad esempio schiamazzi o strepiti di animali, cui provvede il primo comma dell'art. 659 del C.P.

**Art. 2 –Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
- b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;
- c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
- d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);
- e) valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- f) valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

g) valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;

h) valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dal presente regolamento.

### **Art. 3 - Competenze del Comune**

Sono di competenza del Comune, secondo le leggi statali e regionali e il rispettivo statuto:

- a) la classificazione acustica del territorio comunale;
- b) il relativo coordinamento degli strumenti urbanistici;
- c) l'adozione dei piani di risanamento acustico;
- d) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico;
- e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
- f) la rilevazione ed il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli;
- g) i controlli sui piani comunali;
- h) il rilascio del nulla osta acustico;
- i) l'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile.

Sono fatte salve le azioni espletate dal Comune e gli interventi già effettuati dalle imprese ai sensi delle norme citate al precedente articolo prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

### **Art. 4- Controlli amministrativi da parte del Comune**

Il Comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:

- a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
- b) della disciplina relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
- c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di legge;
- d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita da ditte e privati.

### **Art. 5 - Richieste e rilascio autorizzazioni**

Le richieste di autorizzazione previste dal presente regolamento devono essere indirizzate al Dirigente e/o al Responsabile del Servizio, con l'osservanza delle norme di bollo, firmate dai richiedenti e corredate dai documenti eventualmente prescritti.

Le autorizzazioni vengono rilasciate con atto redatto dall'Ufficio Ecologia.

**Art. 6 - Limiti delle emissioni sonore per le singole sorgenti**

I livelli di emissioni sonore ammissibili per le singole sorgenti in funzione delle zone di appartenenza come definite dalla "Classificazione Acustica Comunale" di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 29.06.2001 sono i seguenti:

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO TERRITORIO	dB	
	DIURNO	NOTTURNO
I Aree particolarmente protette	45	35
II Aree prevalentemente residenziali	50	40
III Aree di tipo misto	55	45
IV Aree di intensa attività umana	60	50
V Aree prevalentemente industriali	65	55
VI Aree esclusivamente industriali	65	65

**Art. 7 - Limiti delle immissioni sonore**

I livelli di immissioni sonore ammissibili per le varie zone del territorio comunale come definite dalla "Classificazione Acustica Comunale" di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 29.06.2001 sono i seguenti:

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO TERRITORIO	DB	
	DIURNO	NOTTURNO
I Aree particolarmente protette	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	55	45
III Aree di tipo misto	60	50
IV Aree di intensa attività umana	65	55
V Aree prevalentemente industriali	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

Sono fissati per la determinazione dei livelli sonori i seguenti tempi di riferimento:

PERIODO DIURNO                      dalle ore 06.00 alle ore 22.00

PERIODO NOTTURNO                dalle ore 22.00 alle ore 06.00

**Art. 8 - Strumentazione base per le determinazioni della rumorosità ambientale**

Devono essere utilizzati strumenti di misura almeno di classe I come definiti negli standard I.E.C. (International Electrotechnical Commission) oppure EN n. 60651 del 1994 e n.60804 del 1995; le misure devono essere eseguite con un misuratore di livello di pressione sonora (fonometro) integratore o strumentazione equivalente.

Si deve poter procedere anche a misura dei livelli sonori massimi con costante di tempo "slow" ed "impulse".

#### **Art. 9 - Rilevamento del Rumore**

Il rilevamento deve essere eseguito misurando il livello di pressione sonora equivalente ponderato in curva A [ $L_{eq(A)}$ ] per un tempo di misura sufficiente ad ottenere una valutazione significativa del fenomeno sonoro esaminato.

Per una valutazione preliminare del rumore può essere sufficiente una rappresentazione in dB(A), tuttavia se si trova che il livello di pressione sonora è troppo elevato è indispensabile ricorrere a strumenti in grado di effettuare un'analisi per bande di terzo d'ottava per individuare con precisione l'origine del disturbo

Per le sorgenti fisse tale rilevamento dovrà, comunque, essere eseguito nel periodo di massimo disturbo, non tenendo conto di eventi eccezionali, ed in corrispondenza del luogo disturbato.

Il microfono del fonometro dev'essere posizionato a metri 1.20 - 1.50 dal suolo, ad almeno un metro da altre superfici interferenti (pareti ed ostacoli in genere), e deve essere orientato verso la sorgente di rumore la cui provenienza sia identificabile.

L'osservatore deve tenersi a sufficiente distanza dal microfono per non interferire con la misura. La misura deve essere arrotondata a 0.5 dB.

Le misure in ambienti esterni devono essere eseguite in condizioni meteorologiche normali ed in assenza di vento eccessivamente intenso e precipitazioni atmosferiche.

Per le modalità tecniche specifiche delle misure da effettuarsi in ambiente esterno ed all'interno di ambienti abitativi si rinvia alle metodiche tecniche riportate nel D.M. Ambiente 16 marzo 1998.

## CAPO II

### SITUAZIONI PARTICOLARI

#### Art. 10 - Definizioni

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio. Sono da escludersi le attività a carattere stagionale.

#### Art. 11 - Presenza di rumore a tempo parziale

Esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno, si prende in considerazione la presenza di un rumore a tempo parziale nel caso di persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un'ora.

Qualora il rumore a tempo parziale sia compreso tra 15 e 60 minuti il valore del rumore ambientale, misurato in  $Leq_{(A)}$  deve essere diminuito di 3  $dB_{(A)}$ ; qualora sia inferiore a 15 minuti il  $Leq_{(A)}$  deve essere diminuito di 5  $dB_{(A)}$ .

#### Art. 12- Sistemi di allarme

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo di 15 minuti.

#### Art. 13 - Pubblici esercizi

Il rilascio di autorizzazioni e/o licenze per l'apertura di pubblici esercizi e luoghi di intrattenimento danzante e/o musicale è subordinata alla presentazione di una relazione di clima acustico, redatta da tecnici competenti ai sensi art. 2 della L. 447/95, al fine di dimostrare che i locali possiedono le caratteristiche di isolamento acustico tali da rispettare i limiti per l'ambiente esterno ed interno allo stesso edificio.

### REQUISITI PASSIVI FRA L'UNITÀ IMMOBILIARE DEDICATA A PUBBLICO ESERCIZIO E LE ALTRE APPARTENENTI ALLO STESSO EDIFICIO [valori in $dB_{(A)}$ ]

Potere Fonoisolante	Isolamento acustico standardizzato	Livello rumore di calpestio	Livello massimo di pressione	Livello continuo equivalente di pressione sonora
50	42	55	35	35

Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

**Art. 14 - Autorizzazione amministrativa ad attività complementare di spettacoli vari all'interno di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande**

I gestori di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che intendono attivare attività complementari musicali, di intrattenimento e/o similari devono richiedere specifica autorizzazione amministrativa o licenza prevista, che viene rilasciata dal Servizio Attività Economiche, allegando alla stessa una relazione tecnico-esecutiva delle apparecchiature di amplificazione utilizzate e di altre sorgenti di inquinamento acustico.

**Art. 15 - Discoteche, sale da ballo e similari e tutte le strutture destinate allo spettacolo**

In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero e spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, piano-bar, circoli privati e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori, ai sensi del D.P.C.M. 16/4/99 n. 215, dovrà essere rispettato il limite di 102 dB(A) SPL slow e di 95 dB(A) Leq con  $t = 1$  sec. da misurarsi in centro pista per le sale da ballo e similari, o in centro platea per i locali adibiti a pubblico spettacolo (teatri, concerti, ecc.).

**Art. 16 - Cantieri edili**

Nei cantieri edili i lavori con macchinari rumorosi sono consentiti nei soli giorni feriali:

*periodo di vigenza dell'ora legale:*

dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 - alle 12.00 e dalle 14.00 alle 20.30

*periodo di vigenza dell'ora solare:*

dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 – 12.00 e dalle 13.30 - 19.30

*Sia per il periodo dell'ora legale che dell'ora solare per il sabato tali lavori sono consentiti solo dalle 8.00 alle 12.00.*

La domenica è esclusa da ogni attività.

**Art. 17 - Emergenze**

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

**Art. 18 - Attività di cava e/o discarica o trattamento di inerti**

Il Sindaco può autorizzare deroghe temporanee ai limiti di emissione fissati dal Piano di Classificazione Acustica Comunale per l'esercizio di attività connesse con la prospezione, l'estrazione, il trattamento, l'ammasso di risorse minerali; lo sfruttamento di cave e/o l'attività di discarica.

Il provvedimento autorizzatorio dell'Ufficio Ecologia predisposto su richiesta scritta e motivata del soggetto interessato, deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali di validità della deroga.

#### **Art. 19- Impiego di macchine per giardinaggio**

L'impiego di macchine da giardinaggio con motore a scoppio è consentito tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00.

#### **Art. 20 - Altoparlanti**

L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.

#### **Art. 21 - Fuochi d'artificio**

L'accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli sono ammessi alle seguenti condizioni:

- dovrà esserne data comunicazione all'Ufficio Ecologia almeno 10 gg prima del loro svolgimento
- non potranno aver luogo dopo le ore 24.00

#### **Art. 22 - Attività sportive e ricreative**

Le attività sportive o ricreative rumorose, fra le quali motocross, go-kart e tiro a volo, sono ammesse nei seguenti orari : 8.00-13.00 15.00-18.00 con esclusione delle zone di I e II Classe di cui alla vigente "Classificazione Acustica del Territorio";

#### **Art. 23 - Attività sportive svolte in impianti fissi**

Alle attività sportive svolte presso i seguenti impianti fissi: Impianti sportivi comunali, non si applica il disposto dell'articolo 4 del D.M. 14 novembre 1997, recante "valori limite differenziali di immissione".

Al confine del sedime degli impianti, inteso come zona costituita da una o più porzioni di territorio, all'interno della quale si trovano le infrastrutture pertinenti l'attività svolta, i luoghi accessibili al pubblico ed eventuali aree di servizio, devono essere rispettati:

- 70 dB (A) Leq orario, in qualsiasi ora nel periodo diurno dalle ore 06.00 alle 23.00;
- 60 dB (A) Leq orario, in qualsiasi ora nel periodo notturno dalle ore 23.00 alle 6.00.

Le manifestazioni sportive sono autorizzate in deroga ai limiti di emissione sopra riportati per un limite massimo di 30 giorni nell'anno solare, per ciascun impianto comprensivi di prove e gare.

Le deroghe, di cui al precedente comma devono essere richieste dai gestori degli impianti all'Ufficio Ecologia . Le situazioni nelle quali è previsto il superamento dei valori limite sono indicate nella richiesta di deroga.

**Art. 24 - Strutture mobili di intrattenimento e manifestazioni in genere**

Le emissioni sonore provenienti da circhi, teatri tenda ed altre strutture mobili di intrattenimento o prodotte da festival o manifestazioni analoghe sono ammesse solo se preventivamente autorizzate dall'Ufficio Ecologia e comunque non possono protrarsi oltre le ore 24.00.

**Art. 25 - Aree agricole, forestali e a bosco**

Si concede la deroga ai limiti acustici di emissione del presente regolamento nelle aree agricole, a bosco, ed improduttive, qualora l'inquinamento acustico sia prodotto da attività agricole e forestali non industriali con carattere di temporaneità salvo che non si protraggano oltre 15 minuti se in prossimità di insediamenti abitativi (*raggio di 30 mt.*)

**Art. 26 - Deroghe**

Il Dirigente del Settore Ambiente e Territorio può, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h) della legge n. 447/1995, autorizzare deroghe Provvisorie ai limiti di emissione e temporali riportati negli articoli precedenti, qualora lo richiedano particolari esigenze locali, consuetudini o ragioni di pubblica utilità.

Il provvedimento autorizzatorio dell'Ufficio Ecologia, predisposto su richiesta scritta e motivata del soggetto interessato, deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali di validità della deroga.

## *TITOLO II*

### **DISPOSIZIONI DI NATURA URBANISTICA ED EDILIZIA**

#### *CAPO I*

### **LOTTIZZAZIONI E REALIZZAZIONI DI EDIFICI A DESTINAZIONE SPECIALE**

#### **Art. 27 - Valutazione di impatto acustico per opere ed edifici a destinazione speciale**

Unitamente alla richiesta di autorizzazione e/o di concessione edilizia, ovvero su richiesta del Servizio Ecologia e Tutela del Territorio, i soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade, definite nelle seguenti tipologie: tipo A autostrade, tipo B strade extraurbane principali, tipo C strade extraurbane secondarie, tipo D strade urbane di scorrimento, tipo E strade urbane di quartiere, tipo F strade locali;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

#### **Art. 28 - Presentazione documentazione di Previsione di impatto acustico**

La valutazione previsionale di impatto acustico va presentata anche per ottenere:

- il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali,
- i provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture sopra riportate;
- le licenze o autorizzazioni all'esercizio di attività produttive.

#### **Art. 29 - Valutazione di clima acustico per opere ed edifici a destinazione speciale**

Unitamente alla richiesta di autorizzazione e/o di concessione edilizia i soggetti titolari di progetti devono presentare una valutazione previsionale di clima acustico per la realizzazione delle seguenti tipologie di insediamento:

- a) scuole ed asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;

e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui all'articolo precedente.

#### **Art. 30 - Rilascio nulla osta acustico**

Per le situazioni ed attività connesse con l'ultimo comma dell'articolo precedente il Servizio Ecologia e Tutela del Territorio rilascia opportuno NULLA OSTA "ACUSTICO".

#### **Art. 31 - Requisiti professionali richiesti agli estensori di relazioni acustiche**

Le valutazioni di impatto e le previsioni di clima acustico devono essere redatte da tecnico competente come definito dall'art. 2 comma 6, Legge n. 447/1995.

#### **Art. 32 - Isolamento acustico**

I materiali utilizzati per la costruzione di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire una adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne i rumori di calpestio, rumori di traffico, rumori di impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui o da locali o spazi destinati a servizi comuni, rumori provenienti da laboratori o da industrie, rumori provenienti da locali di pubblico spettacolo.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo gli ambienti abitativi sono distinti nelle seguenti categorie, definite nella Tabella A del D.P.C.M. 05/12/97 :

- categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

Premesso ciò, si riporta di seguito la Tabella B del D.P.C.M. 05/12/1997 dei requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici:

Categorie di cui alla Tab. A	PARAMETRI				
	Rw*	D2m,nT,w	Ln,w	LASmax	LAeq
1. D	55	45	58	35	25
2. A,C	50	40	63	35	35
3. E	50	48	58	35	25
4. B,F,G	50	42	55	35	35

\* Valori di rw riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari

Per le definizioni e le modalità di verifica e misura si rinvia al D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

**Art. 33 - Limiti rumorosità prodotta da impianti tecnologici a servizio dell' edificio**

Sono definiti servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria. Sono invece definiti servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti:

- a) 35 dB<sub>(A)</sub> L<sub>Amax</sub> con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo;
- b) 25 dB<sub>(A)</sub> L<sub>Aeq</sub> per i servizi a funzionamento continuo.

Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

Per le definizioni e le modalità di verifica e misura si rinvia al D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

**Art . 34 - Norme sull'impatto acustico per opere ed edifici che ricadono nelle fasce territoriali di pertinenza acustica ferroviaria e stradale**

Nell'ambito delle procedure fissate dal presente regolamento, ed ai sensi del DPR 18 Novembre 1998 e del DPR 30/3/2004 n. 124 i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere edilizie, ricadenti nelle fasce territoriali di pertinenza ferroviaria e stradale così definite:

**FASCE DI PERTINENZA FERROVIARIA**

- FASCIA A 100 metri di larghezza dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato
- FASCIA B 150 metri di larghezza a partire dal limite esterno della fascia A,

devono presentare idonea documentazione che preveda la predisposizione, nell'edificio, di misure di salvaguardia acustica per conseguire il rispetto dei seguenti limiti (all'interno dell'edificio e a finestre chiuse):

- per gli OSPEDALI e le CASE DI CURA 35 dB<sub>A</sub> nel periodo notturno
- per le SCUOLE 45 dB<sub>A</sub> nel periodo diurno
- per gli ALTRI RICETTORI 40 dB<sub>A</sub> nel periodo notturno

FASCE DI PERTINENZA STRADALE SI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL D.P.R. 30.03.2004 N.142 (*ALLEGATO*)

**TITOLO III**

**CONTROLLI E SANZIONI**

**Art. 35 - Controlli e verifiche**

Per le funzioni tecniche di controllo di propria competenza i comuni si avvalgono del Dipartimento Provinciale dell'ARPAV - Area Tecnico – Scientifica.

**Art. 36 - Sanzioni amministrative inerenti la tutela acustica del territorio comunale**

Sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

- a) chi non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità è punito col pagamento di una somma da € 1032,00 a € 10329,00;
- b) chi, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione è punito col pagamento di una somma da € 516,00 a € 5164,00;
- c) chiunque violi le disposizioni riguardanti l'esercizio delle attività svolte all'aperto o temporanee del presente regolamento è punito col pagamento di una somma da € 103,00 a € 516,00;
- d) chiunque violi le prescrizioni relative alle autorizzazioni in deroga per quanto riguarda il rispetto degli orari nell'esercizio di attività temporanee svolte all'aperto è punito con il pagamento di una somma da € 103,00 a € 516,00;
- e) chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile, supera i limiti fissati dal presente Regolamento a tutela delle zone che presentano un rilevante interesse ambientale, è punito con il pagamento di una somma da € 516,00 a € 1032,00.

Al Comune per i punti a) e b) spetta una quota del 30% delle sanzioni amministrative, mentre la restante quota del settanta per cento è attribuita al Bilancio dello Stato.

#### **Art. 37 - Fondo comunale**

Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative sono destinate prevalentemente a costituire un fondo finalizzato alla realizzazione dei piani di classificazione acustica, dei piani comunali di risanamento acustico e degli interventi di bonifica acustica previsti in detti piani.

#### **Art. 38 - Ordinanze contingibili ed urgenti**

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Tale facoltà è esclusa nel caso di servizi pubblici essenziali.

#### **Art. 39 - Abrogazione norme precedenti**

Il presente Regolamento abroga tutte le norme precedenti in tema di acustica contenute in altri Regolamenti comunali incompatibili o in contrasto con quelle sopra riportate.

**Tabella 1**  
**(STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE)**

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo D.M. 5.11.01 - Norme funz. E geom. Per la costruzione di strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbana principale		250	50	40	65	55
	C 1	250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria						
	C 2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C			
			allegata al <a href="#">D.P.C.M. 14 novembre 1997</a> e comunque in			
			modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come			
D - locale		30	prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della <a href="#">legge n. 447 del 1995</a> .			

\* per le scuole vale il solo limite diurno

**Tabella 2**  
**(STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI)**

(ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)

TIPO DI STRADA (secondo codice)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI	Ampiezza fascia di pertinenza	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo	Altri Ricettori
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------	---	-----------------

della strada)	(secondo norme CNR 1980 e direttive PUT)	acustica (m)				
			<b>Diurno</b>	<b>Notturmo</b>	<b>Diurno</b>	<b>Notturmo</b>
			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		100			70	60
<b>A - autostrada</b>		(fascia A)	50	40		
		150				
		(fascia B)			65	55

<b>B - extraurbana principale</b>		100			70	60
		(fascia A)	50	40		
		150				
		(fascia B)			65	55
	<b>Ca</b>	100			70	60
	(strade a carreggiate separate e tipo IV	(fascia A)	50	40		
	CNR 1980)	150				
		(fascia B)			65	55
<b>C - extraurbana secondaria</b>						
	<b>Cb</b>					
	(tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100			70	60
		(fascia A)	50	40		
		150				
		(fascia B)			65	65
	<b>Da</b>					
	(strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
<b>D - urbana di scorrimento</b>						
	<b>Db</b>					
	(tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55

<b>E - urbana di quartiere</b>		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati			
--------------------------------	--	----	--	--	--	--

			in tabella C
			allegata al <a href="#">D.P.C.M. 14 novembre 1997</a> e comunque in
			modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come
<b>D</b> - locale		30	prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della <a href="#">legge n. 447 del 1995.</a>

\* per le scuole vale il solo limite diurno

-----